

Civile Ord. Sez. 3 Num. 1257 Anno 2018

Presidente: DI AMATO SERGIO

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

Data pubblicazione: 19/01/2018

ORDINANZA

CRON. 1257

sul ricorso iscritto al numero 3568 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto

da

VALLE Daniela (C.F.: VLL DNL 43B56 L736H)

DI LENA Alvisè (C.F.: DLN LVS 72R29 L736R)

DI LENA Sebastiano (C.F.: DLN SST 75M15 F205I)

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Cesare Janna (C.F.: JNN CSR 42S04 H823W) e Andrea Manzi (C.F.: MNZ NDR 64T26 I804V)

-ricorrenti-

nei confronti di

ENTE PARCO PANEVEGGIO – PALE DI SAN MARTINO (P.I.: 01379620220), in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Giacobbe Zortea

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati Giulio de Abbondi (C.F.: DBB GLI 32T22 L378W) ed Enrico Caroli (C.F.: CRL NRC 46D04 H501W)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 183/2013, depositata in data 24 giugno 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 settembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Daniela Valle, nonché Alvisè e Sebastiano Di Lena (rispettivamente moglie e figli di Paolo Di Lena), hanno agito in giudizio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2017

1762

nei confronti di dell'Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, finito in un profondo pozzo presente nel parco nel corso di un'escursione alpina.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Trento.

La Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono la Valle e i Di Lena, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso l'Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-*bis*.1 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. «violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.».

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. «violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. e 2697 c.c., nonché dell'art. 1227, comma 1, c.c.».

Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. «violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2697 c.c.».

Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. «violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 1227, comma 1, c.c.».

I primi quattro motivi del ricorso sono connessi, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, nei limiti che si esporranno.

1.1 In base ai principi di diritto affermati da questa Corte, può in estrema sintesi affermarsi che il criterio di imputazione del-

la responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima (giurisprudenza consolidata; cfr. ad es., tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998, Rv. 515604 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001, Rv. 545244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 15/03/2004, Rv. 571144 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005, Rv. 579857 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005, Rv. 584522 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005, Rv. 584436 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005, Rv. 585883 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007, Rv. 594374 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, Rv. 601911 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008, Rv. 604902 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 - 01). In particolare, la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso, e può giungere anche ad assumere efficienza causale esclusiva del danno (sul rilievo della condotta della vittima, si vedano ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010, Rv. 612442 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015, Rv. 633949 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015, Rv. 636857 - 01; Sez.



3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017, non massimata). Il suddetto criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, può essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilità di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilità deve essere accertata non solo in relazione all'estensione complessiva del bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all'ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo (cfr., in proposito, ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12449 del 16/05/2008, Rv. 603341 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 06/06/2008, Rv. 603742 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010, Rv. 612432 - 01).

Unicamente laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene demaniale, può pertanto applicarsi il diverso criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., che opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) della colpa dell'ente proprietario del bene, la quale può peraltro di fatto presumersi laddove il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile (e il conseguente danno evitabile) con l'ordinaria diligenza, e quindi sostanzialmente anche in tal caso in ragione della condotta del danneggiato stesso (cfr. ancora, ad es., le già citate Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 - 01).




1.2 I giudici di merito non hanno correttamente applicato i principi di diritto appena esposti.

Essi hanno deciso la controversia negando la sussistenza di un effettivo potere di custodia in capo all'ente convenuto sul bene demaniale affidato alla sua gestione.

Di conseguenza, non si sono limitati a verificare la sussistenza del nesso di causa tra cosa e danno (eventualmente accertando se questo fosse imputabile esclusivamente ad un comportamento della vittima di imprudenza tale da potersi ritenere causa esclusiva dell'incidente, e quindi integrante il caso fortuito, in considerazione della situazione di rischio percepibile, o quanto meno sufficiente ad assumere efficacia causale concorrente nella determinazione del danno), come sarebbe stato necessario in caso di applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., ma hanno preso in esame circostanze rilevanti essenzialmente sul piano della condotta colposa dell'ente convenuto, condotta colposa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. e che invece nella sistematica della disposizione di cui all'art. 2051 c.c. è del tutto inconferente (se non nell'ottica esclusiva della dimostrazione dello stato della cosa e della sua capacità o incapacità di recare danno, cioè in relazione alla prova del rapporto causale tra la cosa stessa e l'evento dannoso).

L'esclusione della possibilità di esercitare un effettivo potere di fatto sulla cosa è stata peraltro sostanzialmente ritenuta solo in ragione della rilevante estensione del bene demaniale, senza l'esame di tutte le concrete circostanze di fatto in cui aveva avuto luogo l'incidente.

In particolare, avrebbe dovuto certamente considerarsi in proposito che, se la buca in cui era caduto il Di Lena si trovava ad una certa distanza (50 mt.) dal sentiero segnalato, quest'ultimo – classificato come escursionistico di tipo "E", gestito e mantenuto dall'Ente Parco e liberamente accessibile anche in pieno inverno – attraversava un sito turistico di par-



ticolare interesse soprattutto in ragione della presenza dei reperti storici della prima guerra mondiale che si trovano disseminati in prossimità di esso e che normalmente gli escursionisti hanno interesse a visitare, e avrebbe quindi dovuto accertarsi se in concreto poteva dirsi esistente la possibilità di una effettiva custodia, oltre che in relazione al percorso del sentiero segnato – in merito al quale non possono sussistere dubbi di sorta, data la sua estensione relativamente limitata e la sua destinazione alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza – anche in relazione alle aree immediatamente limitrofe, in cui risultano allocati i reperti di interesse per gli escursionisti, che è ragionevole presumere che questi ultimi possano intendere raggiungere nel corso della visita (almeno in mancanza di espresse limitazioni in tal senso adeguatamente segnalate).

1.3 La questione del criterio di imputazione della responsabilità dovrà pertanto essere rivalutata, in sede di rinvio, alla luce del seguente principio di diritto:

«la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; la possibilità concreta di esercitare tale potere non va valutata solo in base all'estensione dell'intero bene demaniale, ma alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, e in primo luogo della natura e della tipologia dell'evento dannoso; in proposito assumono rilievo determinante la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza nonché di possibile segnalazione di eventuali pericoli disponibili, e ogni altro elemento rilevante; in particolare, per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in



quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti».

Una volta stabilito il criterio giuridico di imputazione della responsabilità applicabile nella fattispecie concreta (art. 2051 c.c. o art. 2043 c.c.), quest'ultima dovrà altresì essere nuovamente scrutinata, alla luce dei principi esposti in precedenza.

Di conseguenza, nel caso in cui fosse ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. (per l'accertata sussistenza del rapporto di custodia in relazione al luogo dell'incidente), dovranno essere, in particolare, applicati i seguenti principi di diritto:

«l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;

«la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c. (salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso)»;

«il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rile-



vanza della diligenza o meno del custode (con la precisazione che, incidendo le modifiche improvvise della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo, esse divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere)»;

«nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c.: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta, delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso»;

«quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel suddetto senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione».

Nel caso in cui invece, per l'accertata insussistenza del rapporto di custodia, fosse applicabile l'art. 2043 c.c., dovrà invece naturalmente essere posto a carico dell'attore l'onere della prova della condotta colposa dell'ente, e la colpa potrà presumersi in caso di danno derivante da anomalia del bene de-



maniale, ma andrà esclusa in caso di possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia ed evitare pertanto il danno, salva anche in tale ipotesi la possibilità di concorso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..

Ai fini delle valutazioni indicate, l'eventuale condotta imprudente dell'utente del bene demaniale danneggiato (tanto ai fini dell'accertamento del caso fortuito quanto ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.) andrà naturalmente giudicata anche alla luce dell'affidamento che questi ordinariamente ripone, in mancanza di espressi divieti generali idoneamente pubblicizzati o di adeguate specifiche segnalazioni *in loco*, sulla sicurezza dei sentieri escursionistici segnati e delle zone di interesse immediatamente circostanti agli stessi e a questi legate da uno stretto nesso funzionale ai fini della visita, secondo quanto è ragionevole prevedere in considerazione della natura dei luoghi.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata, affinché si possa provvedere in sede di rinvio ad una rivalutazione delle domande proposte, alla luce dei principi di diritto esposti.

2. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti».

Il quinto motivo resta assorbito in ragione dell'accoglimento dei primi quattro.

3. Sono accolti i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla con rinvio alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:

- accoglie i primi quattro motivi del ricorso, assorbito il quinto, e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 20 settembre 2017.

Il presidente

Sergio DI AMATO

Il Funzionario Giudiziario
INNOCENZO BATTISTA